Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 10 maggio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1950, n. 202.
Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 4-*bis*:

« Il petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce è ammesso all'esenzione dai diritti doganali, compresa la sovrimposta di confine, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze ».

Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente art. 20-*bis*:

« E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le conseguenti variazioni ».

La voce 643-*b*) 3 della tabella *A* è sostituita dalla seguente:

« Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:

destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli, nonchè alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze ».

I numeri 1) e 2) della voce 643-*b*) 1 della tabella *B* sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:

1) acquistati con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro i limiti di un quantitativo per ogni giorno di permanenza da stabilire dalla Presidenza del Consiglio, d'intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio, e non eccedente, in ogni caso, il fabbisogno di 90 giorni di permanenza aliquota per quintale, lire 4600;

2) consumati per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, compresi i motoscafi che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza entro i seguenti quantitativi:

a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno aliquota per quintale, lire 4600.

L'agevolazione di cui ai precedenti numeri è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra la aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1950.

Conferma dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale del 2 ottobre 1948;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori: rag. Manlio Triglia, avv. Augusto Pagnanelli e dott. Luigi Contenti sono confermati consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1906)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 1° luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Cerchiello Antonio fu Bartolomeo, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Cerchiello Antonio fu Bartolomeo, partita 1927, foglio di mappa 4, particella 3-*d*), per la superficie di Ha. 0.08.25 e con l'imponibile di L. 5,77.

Il fondo confina: a nord, con la strada « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Cerchiello Giovanni fu Bartolomeo; a sud, con il fondo di Pignatelli Vittoria ed altri di Paolo ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Foresta Sebastiano di Felice, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 55. — GIORDANO

(1825)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 giugno 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Diana Antonio fu Luigi e comune di Villa Literno, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Diana Antonio fu Luigi, livellario al comune di Villa Literno, partita 1511, foglio di mappa 16, particella 81, per la superficie di Ha. 0.36.23 e con l'imponibile di L. 27,54.

Detto fondo confina con il fosso Sant'Angelo, con la proprietà Iannone Filippo, con il fosso San Sossio, con la proprietà Di Fraia Michele, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3100 (tremilacento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 51. — GIORDANO

(1827)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1949.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Favignana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Favignana » è radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° luglio 1949.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1950
Registro Marina n. 5, foglio n. 307

(1894)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1950.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la « Italcable » Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, con il quale vengono fissate le modalità per la concessione di telecomunicazioni per il pubblico servizio;

Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la « Italcable » Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1935, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società « Italcable »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1935, col quale è stata approvata la convenzione 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società « Italo Radio » successivamente incorporata dalla Società « Italcable »;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione aggiuntiva stipulata in data 21 gennaio 1950, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la « Italcable » Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni e con la quale viene ulteriormente modificata la convenzione stipulata il 6 agosto 1935.

Art. 2.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1950

EINAUDI

De Gasperi — Spataro — Vanoni — Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 11, foglio n. 93

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1950.
Norme per i pagamenti tra l'Italia e la Norvegia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi europei;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1948 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1948, recante le norme concernenti le operazioni di reciprocità effettuate tra l'Italia e la Norvegia;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante le norme per il riordinamento delle denuncie e dei benestare alla importazione ed alla esportazione;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632, convertito nella legge 4 novembre 1949, n. 830, recante modifiche alle norme riguardanti le negoziazione di valute estere;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare, di merci originarie e provenienti dalla Norvegia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire, alla Banca d'Italia, direttamente o per il tramite di una banca intermediaria, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 2.

Il trasferimento a favore dei creditori residenti in Norvegia degli importi in lire italiane versati presso la Banca d'Italia, ai sensi del precedente articolo, è effettuato mediante l'utilizzo delle disponibilità in corone norvegesi esistenti nel « Conto globale » aperto a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi, presso la Norges Bank di Oslo, derivanti dai versamenti in corone norvegesi eseguiti dai debitori residenti in Norvegia, in pagamento di merci importate dall'Italia, o di altri debiti commerciali.

Il versamento da parte dei debitori residenti in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme espresse in corone norvegesi, è effettuato al cambio di lire 87,38 per corona norvegese.

Il tasso di cambio fra la lira e la corona norvegese sarà modificato ogni qualvolta verrà constatata una variazione superiore al 2 per cento fra il tasso in vigore e quello risultante dalla media rapportata alla parità tra il dollaro degli Stati Uniti d'America e la corona norvegese (attualmente corone norvegesi 7,14286 per un dollaro U.S.A.) delle quotazioni di chiusura del dollaro di esportazione degli Stati Uniti d'America verificatesi

per tre giorni consecutivi presso le Borse di Roma e di Milano, e risultanti dalle libere negoziazioni previste dal punto secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Accertata tale variazione il tasso di cambio in vigore verrà sostituito dal tasso risultante dalla suddetta media, a partire dal giorno successivo a quello in cui la variazione sarà stata constatata.

I versamenti in lire italiane dai debitori di somme espresse in valute diverse dalla lira italiana, non sono liberatori fino a che il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

Il pagamento ai creditori residenti in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in corone norvegesi dell'Ufficio Italiano dei Cambi presso la Norges Bank, è effettuato al cambio in lire italiane della corona norvegese, stabilito in conformità del secondo e terzo comma del precedente art. 2 in vigore il giorno in cui le somme stesse sono state accreditate dalla Norges Bank nel conto stesso.

Art. 4.

I pagamenti indicati nei precedenti articoli 2 e 3 non possono, salva specifica autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito dal presente decreto.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano, qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Norvegia, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia, che dovrà essere compilata in conformità delle disposizioni del decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito, e per la vendita in commissione, merci originarie e provenienti dalla Norvegia, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta può essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che sono determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia, l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdurre in più volte, e attraverso varie dogane, di esso deve farsi annotazione nella denuncia predetta, ed il nulla osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo deve di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio Italiano dei Cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto della esportazione in via definitiva verso la Norvegia, di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia che dovrà essere compilata in conformità delle disposizioni del decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Ove trattisi di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sulla denuncia e benestare bancario, è sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e alla prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Per le merci originarie e provenienti dall'Italia che si esportano temporaneamente in Norvegia, con regolamento attraverso il « Conto globale », l'esportatore è tenuto a presentare alla dogana, la denuncia ed il benestare bancario all'esportazione, rilasciata dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Norvegia, destinate ad essere importate in Italia, deve essere regolato mediante versamento in lire italiane, secondo le norme emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono essere previsti nel contratto d'acquisto della merce, corrispondere agli usi commerciali, e riferirsi a licenze d'importazione in quanto tali licenze siano richieste.

All'atto della domanda di versamento, devono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione. Analoga procedura viene applicata alle merci originarie dall'Italia e destinate ad essere esportate in Norvegia.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio Italiano dei Cambi è autorizzato ad accordarsi con la Norges Bank sulle modalità tecniche necessarie per assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo norvegese il 19 novembre 1949.

Art. 12.

Le autorità competenti dei due Paesi, potranno, di comune accordo, autorizzare degli affari di reciprocità. Il regolamento di tali operazioni sarà effettuato attaverso i conti speciali in corone norvegesi aperti presso la Norges Bank a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi, e presso l'Ufficio Italiano dei Cambi a nome della Norges Bank.

Art. 13.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni effettuate dal 19 novembre 1949, salvo per quelle riferentisi ad importazioni ed esportazioni autorizzate dalle autorità competenti anteriormente a tale data, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto Ministeriale 15 febbraio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1950.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto ad aumentare le tariffe della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago in provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicate dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il regio decreto 7 maggio 1925, n. 880, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago, nel distretto della Camera di commercio di Taranto;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Taranto in data 15 ottobre 1937, n. 376;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Taranto è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Taranto.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 10 febbraio 1950.

Roma, addì 9 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1950.

Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni nei comuni di Arnasco, Garlenda, Onzo, Ortovero, Vendone e Zuccarello, facenti parte della circoscrizione distettuale delle imposte dirette di Albenga, in provincia di Savona;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° giugno 1950 nei comuni di Arnasco, Garlenda, Onzo, Ortovero, Vendone e Zuccarello, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Albenga, in provincia di Savona.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1950
Registro Finanze n. 8, foglio n. 207. — LESEN

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1950.

Attivazione del nuovo catasto terreni nei Comuni del distretto di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni e sezioni censuarie che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Reggio Calabria;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° giu-

gno 1950, per tutti i Comuni e sezioni censuarie che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Reggio Calabria.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1950
Registro Finanze n. 8, foglio n. 223. — LESEN

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Cagliari n. 3098/11 in data 7 marzo 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Dessì Giovanni, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il dott. Manlio Branca, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Dessì Giovanni è sostituito con il dott. Manlio Branca quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1779)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1950.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Taranto n. 4042 in data 23 marzo 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Macrì Domenico Mario e Grazioso Giorgio, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalle associazioni sindacali interessate in quanto trasferiti ad altra sede, rispettivamente con i signori Blasi Cataldo e Chirico Lorenzo, delle stesse associazioni sindacali;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Macrì Domenico Mario è sostituito con il signor Blasi Cataldo ed il sig. Grazioso Giorgio è sostituito con il sig. Chirico Lorenzo, quali rappresentanti dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(1767)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1950.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Imperia n. 2433 in data 27 marzo 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Quaglia Secondo, rappresentante dei coltivatori diretti, con il sig. Mosolino Antonio, della stessa associazione sindacale, e del dott. Acquarone Fede, rappresentante dei datori di lavoro, con il signor Zaccarini Manlio, della stessa associazione sindacale, richieste dalle associazioni sindacali interessate in quanto dimissionari;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Quaglia Secondo è sostituito con il sig. Mosolino Antonio quale rappresentante dei coltivatori diretti ed il dott. Acquarone Fede con il sig. Zaccarini Manlio quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(1766)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1950.

Nomina del segretario generale dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stato riconosciuto giuridicamente l'« Ente fiera ed esposizioni di Catania » ed approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del segretario generale dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sopracitato;

Sulla proposta del presidente dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania », di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. dott. Pietro Baudo è nominato segretario generale dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

Roma, addì 25 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1950.

Conferma dell'autorizzazione data alla Società Mecozzi per l'esercizio in Venezia-Marghera di una succursale dei Magazzini generali principali gestiti in Milano dalla predetta Società.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza alla continuazione dell'esercizio i Magazzini generali gestiti in Milano, via Melchiorre Delfico n. 52, dalla Società anonima Docks Milano, ora Magazzini generali Aurelio Mecozzi società per azioni;

Considerato che la predetta Società gestisce in Marghera (provincia di Venezia), una succursale pel deposito di cereali nazionali, come da autorizzazione ministeriale n. 270040 del 22 gennaio 1949, concessa a' sensi dell'art. 2 della legge 12 maggio 1930, n. 685, citata;

Vista l'istanza in data 9 giugno 1949, presentata dalla Società Mecozzi per ottenere l'emissione del regolare decreto d'autorizzazione all'esercizio per la succursale come sopra autorizzata;

Sentita la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' confermata l'autorizzazione concessa con la citata nota n. 270040 in data 22 gennaio 1949 alla Società anonima Magazzini generali Aurelio Mecozzi, di Milano, per l'esercizio in Venezia-Marghera di una succursale pel deposito di cereali nazionali.

Art. 2.

Le clausole regolamentari e le condizioni tariffarie vigenti per lo stabilimento principale di Milano della ditta Mecozzi si applicano anche nella succursale Venezia-Marghera per la quale vale la cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Mecozzi a garanzia dell'esercizio dello stabilimento principale di Milano.

Art. 3.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura di Milano e Venezia sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1857)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1950.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Parma all'esercizio in Parma - centro di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1949, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Parma a gestire in alcune località della provincia di Parma, Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Ritenuta l'opportunità di estendere nel superiore interesse dell'economia locale, anche ai Magazzini di Parma-centro l'autorizzazione di cui al predetto decreto Ministeriale 17 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Parma col decreto Ministeriale 17 settembre 1949, di cui nelle premesse, è estesa al complesso immobiliare raccordato, di proprietà del predetto Consorzio e sito in Parma, viale Antonio Fratti n. 7.

Ai depositi effettuati nello stabilimento principale di Parma-centro, autorizzato col precedente comma, si applicano il regolamento e le tariffe approvati col decreto Ministeriale 17 settembre 1949 citato.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è incaricata di vigilare sulla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'eventuale integrazione della cauzione dovuta dal Consorzio agrario provinciale di Parma pei nuovi Magazzini generali di Parma-centro, come sopra autorizzati.

Roma, addì 2 maggio 1950

Il Ministro: TOGNI

(1874)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno sita nel comune di Varzi (Pavia).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 3 aprile 1950, n. 60106/24005.54, l'Opera nazionale per la maternità ed infanzia viene autorizzata ad accettare, dal sig. Boveri Vittorio, la donazione di un'area di terreno sita nel comune di Varzi (Pavia), della superficie di are 4, centiare 95, distinta al foglio VII, n. 1736, *sub* B., e dall'Ente comunale di assistenza un'area di terreno di proprietà dell'Ospedale SS. Annunziata, della superficie di mq. 233, da stralciarsi dal foglio di mappa VII, n. 169-c, da destinarsi alla costruzione di un consultorio Opera nazionale maternità ed infanzia.

(1863)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa metallurgici e meccanici « La Libertà », con sede in Castelnuovo di Sotto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1950, la Società cooperativa metallurgici e meccanici « La Libertà », con sede in Castelnuovo di Sotto, costituita con atto in data 26 maggio 1945 del sig. Cesare Bossi, notaio in Castellarano, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(1835)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa commerciale del Centro nazionale famiglie partigiani caduti, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1950, i poteri conferiti al dott. rag. Ignazio Pomentale, commissario della Società cooperativa commerciale del Centro nazionale famiglie partigiani caduti, con sede in Milano, sono stati prorogati al 30 luglio 1950.

(1914)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del canale Roncaiette.

Con decreto interministeriale 15 marzo 1950, n. 263, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato delle zone di terreno dell'ex alveo del canale Roncaiette indicate con le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, ed *E* nella planimetria in scala 1:2000 redatta dall'Ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del detto decreto.

(1886)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione e relative varianti del comune di Benevento

Con decreto Ministeriale 27 marzo 1950, n. 1213, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione e relative varianti del comune di Benevento, approvati con i decreti Ministeriali 23 marzo 1948 e 31 agosto 1949, è prorogato fino a tutto il 28 marzo 1952.

(1883)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Macerata

Con decreto Ministeriale 3 febbraio 1950, n. 600, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Macerata, approvato con decreto Ministeriale 7 febbraio 1948, n. 25, è stato prorogato fino al 7 febbraio 1955.

(1881)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Viareggio

Con decreto Ministeriale 20 marzo 1950, n. 1243, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Viareggio, approvato con decreto Ministeriale 26 marzo 1948, è prorogato fino a tutto il 26 marzo 1958.

(1882)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Bologna

Con decreto Ministeriale 5 gennaio 1950, n. 56, l'esecuzione del piano di ricostruzione di Bologna, approvato con decreto Ministeriale 16 gennaio 1948, n. 3517, è stata prorogata fino al 16 gennaio 1952.

(1884)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Verona

Con decreto Ministeriale 24 marzo 1950, n. 1315, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Verona, approvato con decreto Ministeriale 25 marzo 1948, n. 276, è prorogato fino al 25 marzo 1952.

(1885)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione.

Il dott. Riccardo Berto di Antonio, nato a Villanova di Camposampiero (Padova) il 3 luglio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguito presso l'Università di Bologna nella sessione di esami di Stato dell'anno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1915)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % 1959

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del titolo provvisorio Serie *B*, n. 170316, dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1959 del capitale nominale di L. 10.000, rilasciato dalla Tesoreria provinciale di Genova e denunciato smarrito da Chiappe Michele fu Antonio residente in Ronco Scrivia, via Nazzario Sauro, 28.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello provvisorio smarrito.

Roma, addì 12 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1538)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 87

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 maggio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145,30
» Firenze	624,75	145,25
» Genova	624,80	145,25
» Milano	624,80	145,50
» Napoli	624,80	145 —
» Roma	624,775	145,50
» Torino	624,85	145,30
» Trieste	624,80	145,50
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 10 maggio 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,975
Id. 3,50 % 1902	70,45
Id. 3 % lordo	52,10
Id. 5 % 1935	98,25
Redimibile 3,50 % 1934	74,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,525
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,925
Id. 5 % convertiti 1951	100,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 10 maggio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,79
1 franco svizzero	» 145,50

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Isola della Scala, in liquidazione coatta, con sede in Isola della Scala (Verona).

Nella seduta tenuta il 7 aprile 1950 dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Isola della Scala, in liquidazione coatta, con sede in Isola della Scala (Verona), il signor Angelo Righetti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1912)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di elettricista in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1949, n. 4599, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, registro n. 10 del bilancio Trasporti, foglio n. 294, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattordici posti di elettricista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/246/90554 del 30 marzo 1950;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a quattordici posti di elettricista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, citato nella premessa, in relazione al punto 8 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:
Spanò ing. Antonio, ispettore principale.

Membri:
Munaò Francesco, ispettore principale;
Minardo ing. Francesco, allievo ispettore;
Zanghi Giovanni, capo macchinista di 1ª classe;
Longobardi Enrico, capo macchinista di 1ª classe.

Segretario:
Pappalardo rag. Basilio, segretario capo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 aprile 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1950
Registro bilancio Trasporti n. 16, foglio n. 84. — CASABURI

(1890)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a ventisei posti di marinaio in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1949, n. 4601, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, registro n. 10 bilancio Trasporti, foglio n. 296, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a ventisei posti di marinaio in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41.24.246.90556 del 30 marzo 1950;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a ventisei posti di marinaio in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, citato nella premessa, in relazione al punto 8 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:
Spanò ing. Antonio, ispettore principale.

Membri:
Coppola Giuseppe, ispettore principale;
Minardo ing. Francesco, allievo ispettore;
Spinella Francesco, comandante di 1ª classe;
Romeo Luigi, comandante di 1ª classe.

Segretario:
Pappalardo rag. Basilio, segretario capo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 aprile 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1950
Registro bilancio Trasporti n. 16, foglio n. 82. — CASABURI

(1891)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza per la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640;

Veduta la legge 23 febbraio 1950, n. 102;

Dispone:

Art. 1.

E' indetta una sessione per l'abilitazione alla libera docenza.

Le materie per le quali può essere concessa l'abilitazione e il numero massimo delle abilitazioni da conferirsi per ognuna di esse sono indicate nel prospetto allegato alla presente ordinanza.

Le domande, redatte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero (Direzione generale istruzione superiore) debbono pervenire allo stesso non più tardi del 15 luglio 1950.

La domanda deve contenere l'indicazione della materia per la quale viene richiesta l'abilitazione e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Agli effetti della presente ordinanza, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

f) diploma di laurea o certificato di conseguita laurea. Potranno tuttavia essere ammessi, a giudizio della Commissione esaminatrice, anche i candidati che non posseggano la laurea o il diploma o che li abbiano conseguiti in istituti stranieri (art. 118, lettera *a)* del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

g) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato intenda presentare nel proprio interesse.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

I candidati che ricoprano un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) purchè comprovino tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, in carta legale, rilasciato dall'autorità dalla quale dipendono, attestante che essi trovinsi in attività di servizio.

I certificati indicati sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) non vengono restituiti ai candidati ammessi agli esami di abilitazione.

I candidati devono versare all'Erario, all'atto della domanda, la tassa di L. 10.000 (diecimila), di cui all'art. 1 della legge 23 febbraio 1950, n. 102, ed unire alla domanda la relativa ricevuta da rilasciarsi dall'Ufficio del demanio.

Coloro che intendano conseguire l'abilitazione in più discipline debbono presentare domande separate, una di esse dovrà essere documentata in modo completo; nelle altre si potrà fare riferimento ai documenti allegati alla suddetta. Per ognuna di tali domande dovrà essere effettuato il suddetto versamento di L. 10.000. Fuori del caso sopra menzionato, non è ammesso il riferimento a documenti allegati a domande presentate per altri scopi.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate dai candidati direttamente ai commissari, entro il termine che sarà reso noto mediante apposito avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco delle pubblicazioni stesse ed il « curriculum vitae » relativo alla propria operosità scientifica ed alla propria carriera didattica. Contemporaneamente i candidati dovranno inviare al Ministero, entro lo stesso termine di cui al cennato avviso, un esemplare delle pubblicazioni col relativo elenco ed una copia del « curriculum ».

Presso il Ministero potranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica e le casse contenenti disegni e progetti.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

Non saranno ammessi agli esami coloro che faranno pervenire le domande ed i prescritti documenti, compresa la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 10.000, dopo il termine del 15 luglio 1950 anche se le domande ed i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

I candidati che si trovano all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 15 luglio 1950, salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il termine che sarà reso noto mediante il sopra menzionato avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Coloro che avendo presentato domanda, ai sensi del precedente art. 1, dimostrino che non ebbero modo di partecipare alle sessioni espletate dal 1932 al 1942 incluso perchè non iscritti al partito fascista o per motivi politici o razziali, ovvero in dipendenza di contingenze belliche, potranno conseguire l'abilitazione, ove ritenuti idonei, indipendentemente dal numero stabilito per la rispettiva materia dalla presente ordinanza.

Nei riguardi dei candidati di cui al precedente comma l'abilitazione potrà, inoltre, essere conferita con decorrenza dall'anno successivo a quello durante il quale venne indetta la sessione cui essi non ebbero modo di prendere parte, qualora la Commissione giudicatrice si pronunzi in merito, tenuti presenti i titoli scientifici del candidato all'epoca in cui si svolse la detta sessione.

Art. 3.

Coloro che intendano valersi della disposizione di cui al precedente art. 2 dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione allegando una dichiarazione in duplice copia, redatta dal candidato, dalla quale risultino i motivi che non gli resero possibile la partecipazione agli esami in occasione delle precedenti sessioni, svoltesi dal 1932 al 1942. Dovrà, all'uopo, specificarsi a quale sessione l'aspirante avrebbe inteso prender parte, se non ne fosse stato impedito, tenuto conto, in ogni caso, delle disposizioni che, all'epoca, disciplinavano l'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza.

Qualora il candidato assuma di non avervi potuto partecipare perchè non iscritto al partito fascista o per motivi politici dovrà darne dimostrazione mediante documenti ed, in mancanza, testimonianze, raccolte in forma notarile, di almeno tre professori universitari o, quanto meno, fornire elementi in base ai quali il Ministero possa procedere ad accertamenti.

Coloro che dichiarino di non aver potuto partecipare alle sessioni espletate durante il periodo di guerra per contingenze belliche, dovranno completare la detta dichiarazione con un documento dell'autorità militare competente, dalla quale risultino la data e la durata del richiamo alle armi.

Non saranno ammessi ai benefici di cui all'art. 2 coloro che non ne faranno espressa richiesta nei termini del 15 luglio 1950 o che avendola fatta non l'abbiano documentata ai sensi dei precedenti commi.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi ai benefici anzidetti qualora, avendone fatto richiesta nel termine sopra indicato, presentino la prescritta documentazione nei termini indicati dall'ultimo comma dell'articolo 1.

Non potranno avvalersi della disposizione dell'art. 2 coloro che, avendo chiesto di usufruire delle particolari agevolazioni concesse con ordinanza ministeriale 21 febbraio 1948, ai perseguitati politici e razziali ed a coloro che si trovavano richiamati alle armi, in relazione alla sessione indetta con ordinanza ministeriale 1° luglio 1947, riportarono giudizio sfavorevole o non conseguirono l'abilitazione essendo intervenuto parere non favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 349.

Della presente ordinanza i rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo e negli altri modi che riterranno opportuni.

Roma, addì 29 aprile 1950

Il Ministro: GONELLA

Prospetto delle materie e numero delle abilitazioni alle libere docenze che potranno essere conferite

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Diritto agrario	1
Diritto amministrativo	3
Diritto canonico	1
Diritto civile	4
Diritto commerciale	4
Diritto costituzionale	3
Diritto del lavoro	2
Diritto della navigazione	2
Diritto ecclesiastico	3
Diritto internazionale	3
Diritto penale	3
Diritto processuale civile	4
Diritto processuale penale	2
Diritto romano	4
Economia politica	3
Filosofia del diritto	2
Scienza delle finanze e diritto finanziario	3
Statistica	1
Storia del diritto italiano	3
Istituzioni di diritto pubblico	1
Sociologia	1
Storia delle dottrine politiche	1
Dottrina dello Stato	1
Storia e politica coloniale	1
Storia dell'Oriente Europeo	1
Economia dei trasporti	4
Matematica finanziaria	2
Geografia economica	1
Tecnica bancaria e professionale	1
Storia economica	1
Amarico	1
Archeologia e storia dell'arte greca e romana	4
Archeologia cristiana	2
Biblioteconomia e bibliografia	2
Estetica	2
Etnografia	2
Filologia classica	2
Filologia bizantina	3
Filologia romanza	4
Filologia slava	2
Filosofia morale	3
Filosofia teoretica	4
Storia della filosofia	4
Geografia	3
Glottologia	4
Grammatica greca e latina	1
Letteratura delle tradizioni popolari	1
Lingua e letteratura albanese	1
Lingua e letteratura francese	3
Lingua e letteratura inglese	3
Lingua e letteratura greca	4
Letteratura italiana	10
Lingua e letteratura latina	4
Lingua e letteratura neo-greca	1
Lingua e letteratura rumena	1
Lingua e letteratura ungherese	1
Lingua e letteratura spagnola	2
Lingua e letteratura tedesca	3
Numismatica	1
Paleografia e diplomatica	2
Paletnologia	2
Papirologia	1
Padagogia	4
Storia e istituzioni musulmane	1
Storia dell'arte medioevale e moderna	4
Storia della Chiesa	1
Storia del Cristianesimo	3
Filosofia della storia	1
Storia della filosofia antica	1
Storia della filosofia medioevale	1
Storia della letteratura latina medioevale	3
Storia della lingua italiana	2
Storia delle religioni	2
Storia del Risorgimento	3
Storia greca	3
Storia medioevale	3

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Storia moderna	3
Storia romana	3
Topografia romana	1
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	2
Anatomia umana normale	5
Fisiologia umana	5
Patologia generale	5
Farmacologia	5
Patologia spec. medica e metodologia clinica	12
Patologia spec. chirurgica e propedeutica clinica	12
Anatomia e istologia patologica	8
Clinica otorinolaringoiatrica	6
Clinica medica generale e terapia medica	6
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	6
Clinica pediatrica	6
Clinica ostetrica e ginecologica	8
Igiene	6
Medicina legale e delle assicurazioni	5
Clinica delle malattie nervose e mentali	8
Clinica dermosifilopatica	6
Clinica oculistica	6
Clinica odontoiatrica	4
Chimica biologica	5
Istologia ed embriologia generale	4
Microbiologia	4
Parassitologia	2
Puericultura	3
Semeiotica medica	4
Tisiologia	8
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali	4
Malattie infettive	4
Medicina del lavoro	4
Radiologia	5
Idrologia medica	2
Clinica ortopedica	5
Urologia	4
Anatomia chirurgica e corso di operazioni	4
Storia della medicina	2
Scienza dell'alimentazione	4
Psicologia	4
Chimica agraria	4
Chimica analitica	3
Chimica applicata	2
Chimica fisica	2
Chimica generale ed inorganica	3
Chimica industriale	3
Chimica organica	3
Chimica bromotologica	2
Impianti industriali chimici	6
Analisi matematica algebrica e infinitesimale	5
Fisica matematica	1
Fisica sperimentale	3
Fisica teorica	3
Fisica superiore	2
Radioattività (fisica nucleare)	2
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno	5
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno	3
Spettroscopia	1
Anatomia comparata	4
Antropologia	4
Biologia generale	4
Botanica	4
Genetica	2
Idrobiologia	4
Istologia ed embriologia	3
Oceanografia	2
Paleontologia	2
Zoologia	4
Astronomia	2
Fisica terrestre (geofisica)	2
Meteorologia e climatologia	1
Geologia	3
Geologia applicata	2
Mineralogia	3
Vulcanologia	2
Storia delle matematiche	1

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Chimica farmaceutica e tossicologica	3
Tecnica e legislazione farmaceutica	3
Aerodinamica	4
Aerologia	4
Architettura generale	4
Architettura navale	4
Architettura tecnica	6
Arte mineraria	4
Comunicazioni elettriche	6
Costruzioni di macchine	6
Costruzioni di macchine elettriche	6
Costruzioni aeronautiche	6
Costruzioni idrauliche	6
Costruzioni stradali e ferroviarie	6
Costruzioni navali	3
Costruzioni marittime	3
Elettrochimica	4
Metallurgia e metallografia	4
Idraulica agraria	3
Estimo civile e rurale	2
Geofisica mineraria	3
Geodesia	3
Tecnica urbanistica	3
Trazione elettrica	4
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato	2
Disegno	2
Elettrotecnica	8
Fisica tecnica	8
Giacimenti minerari	4
Idraulica	8
Impianti elettrici	6
Impianti industriali meccanici	6
Macchine	8
Meccanica applicata alle macchine	8
Misure elettriche	6
Radiotecnica	6
Scienza delle costruzioni	8
Tecnica ed economia dei trasporti	6
Tecnologie speciali	2
Tecnologie generali	4
Topografia con elementi di geodesia	4
Architettura degli interni, arredamento e decorazioni	6
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti	6
Composizione architettonica	8
Restauro dei monumenti	6
Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura	6
Urbanistica	6
Agronomia generale e coltivazioni erbacee	4
Agricoltura tropicale e subtropicale	4
Botanica forestale	2
Coltivazioni erboree	4
Ecologia agraria	2
Economia e politica agraria	4
Entomologia agraria	4
Estimo rurale e contabilità agraria	4
Idrobiologia e piscicultura	2
Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio	4
Meccanica agraria con applicazioni di disegno	4
Microbiologia agraria e tecnica	4
Patologia vegetale	4
Selvicultura speciale	2
Topografia e costruzioni rurali	4
Zooculture	2
Patologia speciale e clinica chirurgica (veterinaria)	4
Patologia speciale e clinica medica (veterinaria)	4
Ostetricia e ginecologia	5
Ispezione degli alimenti di origine animale	4
Patologia generale e anatomia patologica (veterinaria)	4
Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	3
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale	2
Parassitologia veterinaria	2
Microbiologia e immunologia (veterinaria)	4
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	2
Patologia tropicale veterinaria	4

(1819)

Concorso alla cattedra di radiologia nell'Università di Genova indetto nel 1948. Nuovo giudizio. Presentazione dei documenti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento del ricorso di un candidato, ha annullato gli atti della Commissione giudicatrice del concorso alla Cattedra di radiologia per l'Università di Genova espletato nel 1948 e, conseguentemente il decreto Ministeriale relativo all'approvazione degli atti del concorso medesimo.

Gli interessati sono invitati, pertanto, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione superiore, entro il 31 maggio 1950 tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che già ebbero a presentare per il concorso predetto.

Nessun nuovo documento, titolo o pubblicazione potrà essere esibito in aggiunta a quelli risultanti dalla copia dell'apposito elenco, a suo tempo rimesso al Ministero da ciascun interessato con la domanda di ammissione al concorso.

(1923)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso per esami a centottantaquattro posti di alunno d'ordine (13°-C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 5 ottobre 1948.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1948, registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 255, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centottantaquattro posti di alunno d'ordine (13° C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso bandito con decreto Ministeriale 5 ottobre 1948 per centottantaquattro posti di alunno d'ordine (13° C) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro:

1. Pittaluga Tatiana, punti 29,20 su 30;
2. Stragliati Maria Anna, punti 28,42 su 30;
3. Mangiameli Lucia (appartenente ad altra Amministrazione), punti 28,18 su 30;
4. Giuliani Wanda, punti 27,87 su 30;
5. Boni Vera, punti 27,25 su 30;
6. Melis Anna (appartenente ad altra Amministrazione), punti 27,20 su 30;
7. Garola Maria Antonietta, punti 27,12 su 30;
8. Franchini Franco, punti 27,05 su 30, combattente;
9. Pintaldi Rosaria, punti 26,92 su 30;
10. Paiola Oscar, punti 26,75 su 30, combattente;
11. Santinelli Rino, punti 26,68 su 30, combattente;
12. Licata Amelia, punti 26,62 su 30;
13. Laurino Erminia, punti 26,37 su 30;
14. Sala Antonietta, punti 26,35 su 30;
15. Rosati Giuliana, punti 26,32 su 30;
16. Schiavo Lucia, punti 26,30 su 30;
17. Vitantonio Giuseppe (appartenente ad altra Amministrazione), punti 26,25 su 30, combattente;
18. Cocozza Alfredo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 26,20 su 30, combattente;
19. Mottini Rosa, punti 26,15 su 30;
20. Ruga Aurora, punti 26,06 su 30;
21. Bonavolontà Alfredo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 26 su 30, combattente;
22. Ragghianti Ivo, punti 25,90 su 30, combattente;

23. Bonfiglio Giuseppe (appartenente ad altra Amministrazione), punti 25,87 su 30;
24. Carta Matteo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 25,60 su 30, combattente;
25. Pilo Lidia, punti 25,52 su 30;
26. Serantoni Marcello, punti 25,50 su 30, combattente;
27. De Bonis Andreina, punti 25,48 su 30;
28. Mora Gilio (appartenente ad altra Amministrazione), punti 25,44 su 30, combattente;
29. Orlandi Annunziata, punti 25,37 su 30;
30. Ruggero Emma, punti 25,25 su 30;
31. Piccinelli Luigi, punti 25,17 su 30;
32. Catini Rossana, punti 25,15 su 30;
33. De Robertis Elisabetta (appartenente ad altra Amministrazione), punti 25,13 su 30;
34. Pisanello Luigi, punti 25,12 su 30;
35. Belloni Giuseppina, punti 25,07 su 30;
36. Falzoni Ilia, punti 25,05 su 30;
37. Mungelluzzi Maria, punti 25 su 30;
38. Terenzi Pietro (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24,92 su 30;
39. Massaccesi Balilla, punti 24,85 su 30, combattente;
40. Bonelli Maria (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24,83 su 30;
41. Padoan Romilda, punti 24,80 su 30;
42. Mazzei Rosa, punti 24,73 su 30;
43. Di Nuzzo Emma, punti 24,70 su 30;
44. Della Valle Lidia, punti 24,68 su 30;
45. Castelli Andreina, punti 24,65 su 30;
46. Totaro Rosa (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24,64 su 30;
47. Doddi Vera, punti 24,63 su 30;
48. Michielon Giovanna, punti 24,62 su 30;
49. Ferro Vincenzo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24,60 su 30;
50. Botti Luciana, punti 24,57 su 30;
51. Martini Giovanni, punti 24,55 su 30, combattente;
52. Michel Luisa, punti 24,53 su 30;
53. Sarlo Bianca (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24,47 su 30;
54. Spano Elisabetta, punti 24,43 su 30;
55. Bonvini Sante (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24,42 su 30;
56. Nicolai Elisa, punti 24,40 su 30;
57. Peroni Fulvia, punti 24,35 su 30;
58. Ferrara Giulio (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24,32 su 30, combattente;
59. Marchi Esca, punti 24,30 su 30;
60. Sessa Michele (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24,20 su 30;
61. Leone Michele (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24,15 su 30;
62. Battista Domenico (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24,12 su 30;
63. Ungaretti Gino, punti 24,09 su 30, combattente;
64. Ferrari Emilia, punti 24,07 su 30;
65. La Rosa Salvatore, punti 24,05 su 30;
66. Armato Baldassare (appartenente ad altra Amministrazione), punti 24 su 30;
67. Quagliano Giovanni (appartenente ad altra Amministrazione), punti 23,98 su 30;
68. La Cava Italo, punti 23,97 su 30;
69. Domizio Antonio, punti 23,95 su 30, combattente;
70. Mosconi Pilade, punti 23,93 su 30;
71. Montanaro Filippo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 23,91 su 30;
72. Puglisi Carmelina, punti 23,87 su 30;
73. Sessa Maria (appartenente ad altra Amministrazione), punti 23,75 su 30;
74. Perrotta Vincenzina (appartenente ad altra Amministrazione), punti 23,72 su 30;
75. Salustri Cesare, punti 23,69 su 30;
76. Masia Giuseppina, punti 23,66 su 30;
77. Fontana Alice, punti 23,62 su 30;
78. Bertaccini Giovanna, punti 23,56 su 30;
79. Bousquet Carlo, punti 23,55 su 30, combattente;
80. Ballarini Clelia, punti 23,50 su 30;
81. Panzani Enrico (appartenente ad altra Amministrazione), punti 23,48 su 30, combattente;
82. Ardizzone Giuseppe, punti 23,47 su 30;
83. Alvian Mariuccia, punti 23,45 su 30;
84. Battaglia Emanuele (appartenente ad altra Amministrazione), punti 23,40 su 30, combattente;
85. Muccioli Clotilde, punti 23,37 su 30;
86. Gatti Lucia, punti 23,31 su 30;
87. Gregorio Antonietta, punti 23,30 su 30;
88. Consonni Cleofe, punti 23,27 su 30;
89. Aristodemo Francesco (appartenente ad altra Amministrazione), punti 23,25 su 30;
90. Marfisi Emanuele, punti 23,20 su 30;
91. Moraglia Giovanna, punti 23,17 su 30;
92. Frosinini Luigi, punti 23,15 su 30, combattente;
93. Chirico Ignazio (appartenente ad altra Amministrazione), punti 23,13 su 30;
94. Oberegger Massimiliano, punti 23,12 su 30;
95. Martinelli Lelio, punti 23,02 su 30;
96. Di Rosa Vincenza, punti 22,98 su 30, reduce dalla deportazione;
97. Aver Rosa, punti 22,90 su 30;
98. Avella Anna, punti 22,88 su 30;
99. Giammusso Angela, punti 22,87 su 30;
100. Terzaghi Giordana, punti 22,86 su 30;
101. Liuzzi Attilio (appartenente ad altra Amministrazione), punti 22,85 su 30, combattente;
102. Liga Rosalia, punti 22,81 su 30;
103. Fazioli Maria, punti 22,75 su 30;
104. Belardo Rosario, punti 22,70 su 30, combattente;
105. Iannaccone Guido, punti 22,68 su 30, combattente;
106. Capasso Maria, punti 22,65 su 30;
107. Perrotta Antonio, punti 22,60 su 30, combattente;
108. Como Clara, punti 22,59 su 30;
109. De Falco Ester, punti 22,58 su 30;
110. De Bernart Laura, punti 22,57 su 30;
111. Canfora Assunta, punti 22,55 su 30;
112. Iori Giuseppe, punti 22,54 su 30, combattente;
113. Stangalini Carlo, punti 22,52 su 30;
114. Ghilardi Adalgisa, punti 22,45 su 30;
115. Marotti Eugenio (appartenente ad altra Amministrazione), punti 22,40 su 30;
116. Tobia Francesco, punti 22,38 su 30;
117. Virdia Francesca, punti 22,37 su 30;
118. Sorbara Bruno, punti 22,35 su 30, combattente;
119. Coacci Trento, punti 23,30 su 30, combattente;
120. Andlovitz Alcide, punti 22,25 su 30;
121. Lavore Angelo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 22,22 su 30;
122. Abis Elvira, punti 22,06 su 30;
123. Petrusa Giuseppe, punti 22,01 su 30;
124. Baldelli Italo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 22 su 30;
125. Zocchi Marchionne, punti 21,90 su 30, combattente;
126. Tonon Bianca, punti 21,75 su 30;
127. Salviulo Angelo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 21,60, combattente;
128. Belardi Camillo, punti 21,50, combattente;
129. Pizzi Teresa, punti 21,25 su 30;
130. Callegari Pietro (appartenente ad altra Amministrazione), punti 21,20 su 30;
131. Mucciconi Nello, punti 21,15 su 30, combattente;
132. Addimando Antonio, punti 21,12 su 30, combattente;
133. Nardone Quirino (appartenente ad altra Amministrazione), punti 21,05 su 30;
134. Cannoni Franco, punti 20,95 su 30;
135. De Angelis Carlo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 20,90 su 30;
136. Villani Bruno, punti 20,85 su 30, combattente;
137. Apostoli Giovanni, punti 20,80 su 30;
138. Talamo Fausto (appartenente ad altra Amministrazione), punti 20,65 su 30;
139. Rossi Pasquale, punti 20,60 su 30, combattente;
140. Bentivoglio Oreste, punti 20,58 su 30, combattente;
141. Ambu Renato (appartenente ad altra Amministrazione), punti 20,55 su 30, combattente;
142. De Dominicis Germano, punti 20,50 su 30, partigiano combattente;
143. Parma Vincenzo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 20,40 su 30;
144. Arcidiacono Enzo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 20,35 su 30;
145. Picchi Giulio, punti 20,10 su 30;
146. Giorico Michele, punti 20 su 30, combattente;
147. Savoini Riccardo, punti 19,90 su 30;

148. Manno Claudio (appartenente ad altra Amministrazione), punti 19,85 su 30;
149. Matarazzo Stanislao, punti 19,80 su 30, combattente;
150. Romano Clara, punti 19,70 su 30;
151. Tomei Francesco (appartenente ad altra Amministrazione), punti 19,60 su 30;
152. Pepe Francesco (appartenente ad altra Amministrazione), punti 19,55 su 30;
153. Gelardi Alfredo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 19,50 su 30;
154. Catapano Luigi, punti 19,45 su 30;
155. Armaro Antonino, punti 19,40 su 30, combattente;
156. Priolo Venere, punti 19,35 su 30;
157. Paladino Vincenzo (appartenente ad altra Amministrazione), punti 19,30 su 30;
158. Buonanno Elvino (appartenente ad altra Amministrazione), punti 19,25 su 30;
159. Tortora Raffaele (appartenente ad altra Amministrazione), punti 19,20 su 30;
160. Grancagnolo Salvatore, punti 19,15 su 30, combattente;
161. Rutigliano Attilio, punti 19,12 su 30, combattente;
162. Pellegrini Aldo, punti 19,10 su 30, combattente;
163. Romeo Francesca, punti 19,05 su 30;
164. Galasso Giovanni, punti 19 su 30, combattente.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Pittaluga Tatiana
2. Stragliati Maria Anna
3. Mangiameli Lucia
4. Giuliani Wanda
5. Boni Vera
6. Melis Anna
7. Garola Maria Antonietta
8. Franchini Franco
9. Pintaldi Rosaria
10. Paiola Oscar
11. Santinelli Rino
12. Licata Amelia
13. Laurino Erminia
14. Sala Antonietta
15. Rosati Giuliana
16. Schiavo Lucia
17. Vitantonio Giuseppe
18. Cocozza Alfredo
19. Mottini Rosa
20. Ruga Aurora
21. Bonavalontà Alfredo
22. Ragghianti Ivo
23. Bonfiglio Giuseppe
24. Carta Matteo
25. Pilo Lidia
26. Serantoni Marcello
27. De Bonis Andreina
28. Mora Gilio
29. Orlandi Annunziata
30. Ruggiero Emma
31. Piccinelli Luigi
32. Catini Rossana
33. De Robertis Elisabetta
34. Pisanello Luigi
35. Belloni Giuseppina
36. Falzoni Ilia
37. Mungelluzzi Maria
38. Terenzi Pietro
39. Massaccesi Balilla
40. Bonelli Mario
41. Padoan Romilda
42. Mazzei Rosa
43. Di Nuzzo Emma
44. Della Valle Lidia
45. Castelli Andreina
46. Totaro Rosa
47. Doddi Vera
48. Michielon Giovanna
49. Ferro Vincenzo
50. Botti Luciana
51. Martini Giovanni
52. Michel Luisa
53. Sarlo Bianca
54. Spano Elisabetta
55. Bonvini Sante
56. Nicolai Elisa
57. Peroni Fulvia
58. Ferrara Giulio
59. Marchi Esca
60. Sessa Michele
61. Leone Michele
62. Ungaretti Gino
63. Ferrari Emilia
64. La Rosa Salvatore
65. La Cava Italo
66. Domizio Antonio
67. Mosconi Pilade
68. Puglisi Carmelina
69. Salustri Cesare
70. Masia Giuseppina
71. Fontana Alice
72. Bertaccini Giovanna
73. Bousquet Carlo
74. Ballarini Clelia
75. Panzani Enrico
76. Ardizzone Giuseppe
77. Alvian Mariuccia
78. Battaglia Emanuele
79. Muccioli Clotilde
80. Gatti Lucia
81. Gregorio Antonietta
82. Consonni Cleofe
83. Marfisi Emanuele
84. Moraglia Giovanna
85. Frosinini Luigi
86. Oberegger Massimiliano
87. Martinelli Lelio
88. Di Rosa Vincenza
89. Aver Rosa
90. Avella Anna
91. Giammusso Angela
92. Terzaghi Giordana
93. Liuzzi Attilio
94. Liga Rosalia
95. Fazioli Maria
96. Belardo Rosario
97. Iannaccone Guido
98. Capasso Maria
99. Perrotta Antonio
100. Como Clara
101. De Falco Ester
102. De Bernart Laura
103. Canfora Assunta
104. Iori Giuseppe
105. Stangalini Carlo
106. Ghilardi Adalgisa
107. Tobia Francesco
108. Virdia Francesca
109. Sorbara Bruno
110. Coacci Trento
111. Andlovitz Alcide
112. Abis Elvira
113. Petrusa Giuseppe
114. Zocchi Marchionne
115. Tonon Bianca
116. Salviulo Angelo
117. Belardi Camillo
118. Pizzi Teresa
119. Mucciconi Nello
120. Addimando Antonio
121. Cannoni Franco
122. Villani Bruno
123. Apostoli Giovanni
124. Rossi Pasquale
125. Bentivoglio Oreste
126. Ambu Renato
127. De Dominicis Germano
128. Picchi Giulio
129. Giorico Michele
130. Savoini Riccardo
131. Matarazzo Stanislao
132. Romano Clara
133. Catapano Luigi
134. Armaro Antonino
135. Priolo Venere
136. Grancagnolo Salvatore
137. Rutigliano Attilio
138. Pellegrini Aldo
139. Romeo Francesca
140. Galasso Giovanni

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, dopo i vincitori, nell'ordine seguente, i signori:

1. Battista Domenico
2. Armato Baldassarre
3. Quagliano Giovanni
4. Montanaro Filippo
5. Sessa Mario
6. Perrotta Vincenzina
7. Aristodemo Francesco
8. Chirico Ignazio
9. Marotti Eugenio
10. Lavore Angelo
11. Baldelli Italo
12. Callegari Pietro
13. Nardone Quirino
14. De Angelis Carlo
15. Talamo Fausto
16. Parma Vincenzo
17. Arcidiacono Enzo
18. Manno Claudio
19. Tomei Francesco
20. Pepe Francesco
21. Gelardi Alredo
22. Paladino Vincenzo
23. Buonanno Elvino
24. Tortora Raffaele

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1950
Registro n. 4, *foglio n.* 388. — LA MICELA

(1849)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

All'art. 2 del decreto Ministeriale 2 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1950, n. 78, e relativo al concorso per titoli ed esami a dieci posti di grado 10°, gruppo *A*, ruolo degli ingegneri specializzati (civili) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo di: « Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in ingegneria civile e in ingegneria industriale sezione meccanica » deve leggersi: « Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in ingegneria civile *o* in ingegneria industriale sezione meccanica ».

(1842)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.